2025/2257

6.11.2025

REGOLAMENTO (UE) 2025/2257 DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 2025

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Príncipe e la Comunità europea (2025-2029)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 23 luglio 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 894/2007, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Príncipe e la Comunità europea ([1]) («accordo»). L'accordo è entrato in vigore il 29 agosto 2011.

(2) L'ultimo protocollo di attuazione dell'accordo è scaduto il 18 dicembre 2024.

(3) Il 10 settembre 2024 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica democratica di Sao Tomé e Príncipe («Sao Tomé e Principe») al fine di istituire un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo. I negoziati si sono conclusi positivamente con la siglatura del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Príncipe e la Comunità europea (2025-2029) («protocollo») il 9 aprile 2025.

(4) Conformemente alla decisione (UE) 2025/2139 del Consiglio ([2]), il protocollo è stato firmato il 6 ottobre 2025, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

(5) È opportuno ripartire tra gli Stati membri le possibilità di pesca previste dal protocollo per tutto il periodo di applicazione di quest'ultimo.

(6) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi quanto prima, tenuto conto dell'importanza economica delle attività di pesca dell'Unione nella zona di pesca di Sao Tomé e Príncipe e della necessità di ridurre il più possibile la durata dell'interruzione di tali attività.

(7) Il protocollo si applicherà in via provvisoria a decorrere dalla sua firma per consentire il proseguimento delle attività di pesca dei pescherecci dell'Unione. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le possibilità di pesca stabilite a norma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica di Sao Tomé e Príncipe e la Comunità europea (2025-2029) sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a) 26 tonniere con reti a circuizione:

Spagna: 15 unità;

Francia: 11 unità;

([1]) GU L 205 del 7.8.2007, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/894/oj.
([2]) Decisione (UE) 2025/2139 del Consiglio, del 30 settembre 2025, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Príncipe e la Comunità europea (2025-2029) (GU L, 2025/2139, 22.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2139/oj).

b) 9 pescherecci con palangari di superficie;

Spagna: 7 unità;

Portogallo: 2 unità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere da 6 ottobre 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 29 settembre 2025

Per il Consiglio

Il presidente

M. BØDSKOV